

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA – I SEZIONE CIVILE**

Composta da

Oggetto:

Mauro DI MARZIO - Presidente -  
Laura TRICOMI - Consigliere -  
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -  
Rosario CAIAZZO. - Consigliere -  
Lunella CARADONNA - Consigliere -

regolamento di competenza
---------------------------

R.G.N. 29576/2021

Cron.

CC – 15/06/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 20576/2021 R.G. proposto da  
VITTORIA SPE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Antonio Caricato, rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Desideri, Paola Ranieri e Antonio Borraccino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via largo Arrigo VII, n. 4;

- *ricorrente* -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

- *resistente* -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara depositata il 18 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal



Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista NARDECCHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con decreto del 21 febbraio 2020, n. 367, il Tribunale di Pescara, su ricorso della Vittoria SPE S.r.l., in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla Synergo S.r.l. proprietaria della Casa di cura Pierangeli, ha ingiunto all'Azienda sanitaria locale di Pescara il pagamento della somma di Euro 1.156.375,16, oltre interessi, dovuta a titolo di corrispettivo per prestazioni erogate dalla casa di cura tra gli anni 2010 e 2016.

1.1. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'Asl, ed ha eccepito, tra l'altro, la compensazione impropria del credito azionato con un proprio controcredito di Euro 4.891.466,86, conseguente ai controlli effettuati in ordine all'attività svolta nell'anno 2013, il cui esito era stato comunicato alla struttura sanitaria con nota del 27 maggio 2020.

1.2. Si è costituita la Vittoria SPE, ed ha eccepito a sua volta l'inopponibilità della predetta nota, in quanto successiva alla cessione dei crediti, avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata il 21 giugno 2019, pubblicata il 20 luglio 2019 e notificata il 29 ed il 30 luglio 2019, aggiungendo che la nota era stata impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sede di Pescara.

2. Con ordinanza del 18 ottobre 2021, il Tribunale di Pescara ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di quello amministrativo.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che la controversia pendente dinanzi al Tar rappresenta l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione da adottare in ordine alla domanda di compensazione, dal momento che il rapporto giuridico che forma oggetto della prima integra un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta con la seconda, ed il relativo accertamento dev'essere effettuato con efficacia di giudicato, al fine di assicurare uniformità di decisioni.



3. Avverso la predetta ordinanza la Vittoria SPE ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo, illustrato anche con memoria, cui l'Asl ha resistito con memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. A sostegno dell'istanza, la ricorrente afferma l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente dinanzi al Tar e quello di opposizione al decreto ingiuntivo, osservando che, mentre quest'ultimo ha ad oggetto l'accertamento di un credito derivante da prestazioni effettuate in regime di accreditamento, nel primo si controverte della legittimità di un documento contabile non avente natura di atto amministrativo generale ed autoritativo, dal quale dipende l'esistenza del controcredito eccepito in compensazione, con la conseguente esclusione della possibilità di un contrasto di giudicati. Premesso che l'eccezione di compensazione impropria dà luogo ad un mero accertamento di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, sostiene che in ordine alla stessa il Giudice ordinario avrebbe dovuto decidere nell'ambito della propria giurisdizione, spettando alla sua cognizione l'accertamento di eventuali inapproprietezze delle prestazioni rese. Aggiunge che, anche in caso di rigetto del ricorso da parte del Giudice amministrativo, dovrebbe comunque procedersi alla quantificazione del debito dell'Asl estraneo alla competenza del Tar, sostenendo comunque che la compensazione resterebbe pur sempre opponibile in riferimento ad eventuali altre partite creditorie della Casa di cura. Ribadisce infine l'inopponibilità della compensazione nei confronti di essa ricorrente, in quanto avente ad oggetto un controcredito sorto successivamente alla cessione del credito azionato.

#### **1.1. Il ricorso è fondato.**

A sostegno della domanda di pagamento proposta nel procedimento monitorio, la ricorrente ha infatti allegato un credito avente ad oggetto il corrispettivo di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, in ordine al quale la resistente ha eccepito, con l'atto di opposizione, l'estinzione per compensazione, facendo valere un controcredito avente ad oggetto la



restituzione di somme pagate per altre prestazioni rese nell'ambito del medesimo rapporto, e risultate non dovute a seguito di controlli effettuati in ordine all'appropriatezza delle prestazioni. L'obbligazione restitutoria ha peraltro costituito oggetto di contestazione dinanzi al Giudice amministrativo, avendo la dante causa della ricorrente impugnato l'atto conclusivo del procedimento di controllo, consistente nella nota con cui la resistente ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Ciò posto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dal debitore, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, dal momento che, mentre la prima postula la certezza del credito, la seconda presuppone, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, cod. civ., l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo: in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre non solo la sospensione della condanna per il credito oggetto della domanda principale, ma anche la sospensione contemplata dall'art. 295 o dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della specialità della disciplina prevista dall'art. 1243 cit., prevalente su quella generale dettata dal codice di rito (cfr. Cass., Sez. Un., 15/11/2016, n. 23225; Cass., Sez. III, 14/02/2019, n. 4313; Cass., Sez. VI, 4/12/2018, n. 31359). Tale principio, enunciato in riferimento alla compensazione in senso tecnico, avente come presupposto l'esistenza di autonomi e contrapposti rapporti di debito e di credito, deve ritenersi applicabile anche alla compensazione c.d. impropria, caratterizzata dalla circostanza che le obbligazioni derivano da un unico rapporto, nell'ambito del quale la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza: si è infatti osservato che tale figura non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di «compensazione di fatto», sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, dal momento la peculiarità della



compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, sempre, però, che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 29/01/2015, n. 1695). Qualora, pertanto, come nella specie, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga opposto in compensazione un altro credito, sia esso dipendente da un rapporto diverso da quello da cui deriva il credito principale o dal medesimo rapporto, il quale costituisca oggetto di un diverso giudizio, non ancora definito con un provvedimento passato in giudicato, il giudice non ha altra scelta che decidere sul credito azionato in via principale e rigettare l'eccezione di compensazione, non potendo disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., né la sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, cod. civ. Tale conclusione è stata ritenuta non contrastante con il disposto dell'art. 35 cod. proc. civ., essendosi rilevato che quest'ultimo, al pari dell'art. 1243, secondo comma, cit., prevede che a decidere sui crediti contrapposti sia il giudice dinanzi al quale gli stessi siano stati contemporaneamente dedotti, mentre nel caso in cui il giudice adito non possa conoscere del controcredito contestato eccepito in compensazione, ed il credito principale sia fondato su un titolo non controverso o facilmente accertabile, deve decidere prontamente su di esso e rimettere la decisione sull'eccezione al giudice competente; ove invece il credito principale non sia fondato su un titolo non controverso o facilmente accertabile, il giudice adito deve rimettere la decisione su entrambi i crediti al giudice competente per il credito opposto in compensazione, a norma dell'art. 34 cod. proc. civ., cui rinvia l'ultimo comma dell'art. 35.

L'applicabilità dei predetti principi non trova ostacolo, nel caso in esame, nella circostanza che il credito eccepito in compensazione costituisca oggetto di accertamento nel giudizio separatamente promosso dalla ricorrente dinanzi al Tar Abruzzo, dal momento che l'appartenenza di quest'ultimo ad un plesso giurisdizionale diverso da quello cui fa capo il Giudice adito con l'opposizione al decreto ingiuntivo, e dotato di un'autonoma sfera di giurisdizione, può in-



cidere soltanto sull'individuazione dell'organo giurisdizionale cui spetta l'accertamento del credito opposto in compensazione, nonché sulla possibilità di procedere alla trattazione unitaria delle due controversie, ma non anche sulla possibilità di disporre la compensazione, che resta esclusa ove il predetto credito risulti contestato.

Non può peraltro condividersi, almeno in riferimento al caso in esame, il richiamo della resistente e del Pubblico Ministero al principio, anch'esso enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. c), cod. proc. amm., ove l'Amministrazione concedente eccepisca che il pagamento non sia dovuto in tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il Giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento, ma deve decidere la controversia considerandolo valido ed efficace, se ed in quanto non impugnato dinanzi al Giudice amministrativo, titolare di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora il provvedimento sia *sub iudice*, è tenuto a sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 20/09/2019, n. 23536; 2/11/2018, n. 28053). Nella specie, infatti, per quanto risulta dalla documentazione prodotta, dinanzi al Giudice amministrativo non sono in contestazione le regole per l'esercizio della funzione di controllo sull'appropriatezza dell'assistenza prestata dalle strutture accreditate, determinate dalla Regione ai sensi dello art. 8-*octies*, comma terzo, della legge 30 dicembre 1992, n. 502 (la cui legittimità ha costituito oggetto di un altro giudizio amministrativo, già conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato del 24 giugno 2019, n. 4314, a seguito della quale è stata emessa la nota impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Tar), ma solo l'appropriatezza delle prestazioni rese, il cui controllo, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non costituisce esercizio di un potere autoritativo, idoneo a far sorgere, in caso di contestazione, una controversia riconducibile all'art. 133, comma primo, lett. c), cit., ma si risolve nella verifica dell'inadempimento da parte della concessionaria delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio e della fondatezza



della pretesa restitutoria avanzata dall'Amministrazione, nonché dell'applicabilità delle sanzioni amministrative irrogate, con la conseguente spettanza della giurisdizione all'Autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di una controversia a carattere paritario ed a contenuto meramente patrimoniale (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2022, n. 1602; 27/11/2019, n. 31029). Può quindi ritenersi superato l'orientamento precedentemente manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto riconducibile all'esercizio del potere di controllo previsto dall'art. 8-*octies*, del d.lgs. n. 502 del 1992, avente carattere autoritativo, l'atto dell'Asl avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate al concessionario e l'applicazione di eventuali sanzioni è impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo, alla cui giurisdizione esclusiva è riconducibile anche la domanda di accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la compensazione del predetto credito con quello del concessionario, spettando al Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. c), cit., soltanto la giurisdizione in ordine alla controversie riguardanti indennità, canoni e corrispettivi che attengano a profili paritetici, la cui debenza o determinazione non derivi dall'esercizio di poteri autoritativi (cfr. Cass., Sez. Un., 20/09/2019, n. 23540; 24/07/2017, n. 18168; v. anche Cass., Sez. Un., 9/06/2017, n. 14428, relativa alla domanda di condanna dell'Asl al pagamento dei corrispettivi spettanti ad una casa di cura per le prestazioni rese in eccedenza rispetto al tetto di spesa deliberato per una determinata annualità).

Quanto poi alla contemporanea pendenza della medesima controversia dinanzi a giudici appartenenti ad ordini diversi, derivante dall'avvenuta proposizione dell'eccezione di compensazione dinanzi ad un giudice diverso da quello dinanzi al quale è stata proposta la domanda di accertamento del controcredito fatto valere dalla debitrice, al di là della già segnalata impossibilità di disporre la compensazione, per difetto dei requisiti di certezza del credito, è appena il caso di rilevare che tale situazione non potrebbe comunque giustificare la sospensione del primo giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non essendo riconducibile alla nozione di litispendenza, la quale presuppone la pendenza di separati giudizi aventi ad oggetto la medesima causa dinanzi a giudici diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario, e dovendo



essere risolta con strumenti diversi, quali il regolamento di giurisdizione o, nel caso in cui siano state emesse decisioni contrastanti, con il rimedio di cui all'art. 362 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 25/07/2013, n. 18100; 24/07/2013, n. 18024; Cass., Sez. V, 30/07/2007, n. 16834).

2. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Pescara, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Pescara, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma il 15/06/2022

Il Presidente

